



Repubblica di San Marino  
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE  
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 22 ottobre 2020

DELIBERA N. 25

PAG. N. 29

**Oggetto: Inquadramento al livello 8 Legge 25 febbraio 1998 n. 40**

*Il Comitato Esecutivo,*

*validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165;  
verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;*

viste le istanze presentate di dipendenti Andrea Ugolini (prot. n. 486/2020), Eleonora Butazzoni ( prot. n. 487/2020) e Massimiliano Giovannini (prot. n. 485/2020) tutti in organico nella posizione di "Esperto Tecnico Sanitario – livello 8-Strumentista" a seguito di stabilizzazione di cui all'"accordo Governo-Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 18 febbraio 2016, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 con delibera n. 20, e delibera del Congresso di Stato n. 3 del 26 giugno 2017;  
visto l'articolo 2 della Legge 25 febbraio 1998 n. 40 nella parte in cui è disposto che i dipendenti che accederanno ai posti di cui all'articolo 1, fra cui la posizione di Strumentista, "acquisiranno il nuovo livello retributivo al compimento del sesto e del decimo anno di anzianità convenzionale di servizio";  
tenuto conto che gli istanti sono in possesso del titolo di studio richiesto, per cui, per acquisire il livello retributivo, sono necessari 6 anni;  
visto il parere dell'avvocatura rilasciato in data 27 febbraio 2009, su richiesta dell'allora Direttore Amministrativo Dott. Davide Petrini, protocollo interno 907 del 2 marzo 2009, per un caso analogo;  
ai fini di equità, legalità ed imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione;  
vista la Legge n. 40/1998;  
vista la Legge n. 165/2004;  
visto l'articolo 47, comma 1, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188,

*delibera*

che i periodi svolti quali "Strumentista" prima della stabilizzazione sono da computare ai fini del compimento del sesto anno di anzianità convenzionale per l'accesso al livello retributivo superiore e nel caso di specie al liv. 8.

*Manda*

all'Ufficio del Personale per il calcolo della data in cui i soggetti istanti hanno maturato i 6 anni richiesti per l'anzianità necessaria al passaggio al livello retributivo superiore (liv. 8) che, se compiuti prima della stabilizzazione, comunque spiegano i propri effetti dalla stabilizzazione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE  
- Dott.ssa Alessandra Bruschi -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
- Dott. Marcello Forcellini -

IL f.f. DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ  
SANITARIE E SOCIO-SANITARIE  
- Dott.ssa Antonella Sorcinelli -

**Atto deliberativo trasmesso a:** Segreteria di Stato per la Sanità, Direttore Dipartimento Sanitario, UOC Anestesia e Terapia Intensiva, Ufficio del Personale, Uff. Contabilità e Bilanci, Andrea Ugolini, Eleonora Butazzoni, Massimiliano Giovannini.

**Pubblicazione:** divulgabile tramite sito web.